



TORNATA DEL 15 APRILE 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso — Dubbii dei Senatori Vacca e Ferraris sull'articolo 18, ai quali rispondono i Senatori Caccia, Torelli e Gallotti — Osservazioni dei Senatori Audiffredi, Torelli e Ferraris — Risposte del Relatore ai preopinanti — Spiegazioni del Ministro — Approvazione degli articoli dal 18 al 24 inclusivo — Interrogazione del Senatore Cambray-Digny sull'articolo 25 e risposta del Ministro — Approvazione dell'articolo 25 — Spiegazione chiesta dal Senatore Figoli sull'articolo 26, fornita dal Ministro — Approvazione dell'articolo 26 — Raccomandazioni del Senatore Arrivabene al Presidente del Consiglio sull'articolo 27 — Risposta del Ministro — Approvazione degli articoli 27, 28 e 29 — Osservazioni del Senatore Ferraris sull'articolo 30 — Spiegazioni del Ministro — Approvazione dell'articolo 30 e dei successivi articoli dal 31 al 35, ultimo del progetto — Approvazione per articoli dei seguenti tre progetti di legge: 1° Spesa straordinaria per l'acquisto di materiale di artiglieria da campagna; 2° Spesa straordinaria per completare la dotazione di vestiario all'esercito; 3° Approvazione di altri fondi per la costruzione della rete di strade nazionali nell'isola di Sardegna — Squittinio segreto sui 4 progetti di legge svindicati — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, MANZONI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia di numero 12 esemplari del *Rendiconto delle operazioni fatte dalla Banca stessa durante l'anno 1873*;

Il Ministro di Agricoltura Industria e Com-

mercio di 20 copie della *Relazione dei giurati italiani all'Esposizione universale di Vienna*.

Il Senatore Giustinian domanda un congedo di 20 giorni per motivi di famiglia che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla circolazione cartacea durante il corso forzoso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla circolazione cartacea durante il corso forzoso.

Ci siamo arrestati ieri all'articolo 18, di cui si dà lettura:

« Art. 18. La stipulazione dei pagamenti in:

moneta metallica sarà efficace soltanto per le cambiali (lettere di cambio), come pure per biglietti ad ordine fra commercianti o per cause commerciali, per conti correnti e per depositi presso le Banche e le Casse di risparmio.

» Gli obblighi di pagamento dipendenti da cause anteriori alla presente legge rimangono sotto l'applicazione delle leggi precedenti. »

Ha la parola il signor Senatore Vacca.

Senatore VACCA. L'importanza dell'art. 18 del progetto di legge che ci sta dinanzi mi persuade ad esporre con brevi parole al Senato alcune osservazioni nello scopo di eccitare l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole signor Ministro delle Finanze a volermi dare schiarimenti e spiegazioni in proposito.

Ognuno vede che l'art. 18 costituisce il corollario e il compimento del provvido sistema che sottrae all'immobilizzazione inerte il capitale morto della riserva, e lo riversa nelle correnti vive della circolazione metallica. Quest'articolo però pel modo ond'è formulato ha sollevato alcuni dubbi.

E comincio dall'accennare quello rilevato acconciamente dall'onorevole Relatore della Commissione, al quale dubbio io mi associo.

L'art. 18 non apparisce abbastanza chiaro e preciso nel determinare, se le limitazioni poste al pagamento dei biglietti all'ordine, siano comuni o no alle lettere di cambio: questo dubbio è grave certamente, e la locuzione dello articolo in disamina non lo elimina punto. L'onorevole Relatore della Commissione afferma che il Ministero avea fornito tali chiarimenti e spiegazioni da togliere ogni ragione di dubitare; sarebbe ora desiderabile che l'onorevole Ministro delle Finanze, rifermasse le medesime spiegazioni ed assicurazioni al cospetto del Senato.

Un secondo dubbio che pur mi si affaccia al pensiero è quello che trovo altresì significato ed ampiamente dimostrato dall'autorevole parola del Relatore della Commissione, ed io non esito ad accordarmi con la sua opinione e col voto che egli esprime.

Io penso adunque che, accolto dal progetto di legge il principio della efficacia dei patti di pagamento in moneta metallica, codesto principio non sarebbesi dovuto restringere nella breve cerchia delle operazioni commerciali, po-

tendosi, a veder mio, senza tema di pericoli e di gravi perturbazioni, allargare nell'ampia sfera delle transazioni civili, e degli scambi d'ogni maniera. Certo egli è che codesta soluzione, men riservata e più ardita, avrebbe procacciato al mercato vantaggi inestimabili, imperocchè ben s'intende che la sostituzione facoltativa della moneta alla carta, avrebbe disgravato il prezzo delle cose del sovrappiù dell'aggio. E d'altra parte, cotal beneficio avrebbe agevolato grandemente il movimento dei traffici internazionali, colpiti oggidì di paralisi sotto l'impero del corso forzato, a tal segno che il fido commerciale, questa grande facilitazione, delle transazioni commerciali, fu negato inesorabilmente al nostro commercio interno, obbligandolo al pagamento in danaro. Ben so che l'obiezione più grave che si muove a così fatta concessione si trae dal temuto pericolo che la esuberante circolazione metallica agevolata dalla validità de' pagamenti in oro, verrebbe a creare una pericolosa concorrenza alla circolazione cartacea, con danno ed invilimento di questa; ma tale obiezione, più speciosa che solida, fu confutata vittoriosamente dalla parola del Relatore il quale con irrepugnabile dimostrazione avvertiva, come il movimento degli affari ridesto e cresciuto al soffio vivificante della circolazione metallica, fosse tal fatto da porgere alla circolazione cartacea largo compenso per il pericolo della concorrenza della circolazione metallica. Nè tale assunto dimostravasi solamente con la scorta dei principii della scienza pura, imperocchè s'invoavano opportunamente esempi recenti e solenni di un grande Stato, l'Austria, ricordandosi come in due epoche procellose, il 1811 ed il 1848, l'impero austriaco, premuto dalla necessità d'imporre il corso forzato, tenne ricorso al correttivo dell'autorizzazione dei pagamenti in moneta metallica, e l'esperanza attestò, che quella duplice circolazione metallica e cartacea, procedea parallela, senza attriti, senza turbamenti, convergendo entrambe con gara alla attenuazione delle asprezze e dei danni del corso forzato.

Ciò posto, io son lieto che l'opinione mia in tale proposito, sia confortata dal suffragio più autorevole, di uomo competentissimo ed esperto quant'altri mai, delle cose bancarie.

Io non oso di mettere innanzi un emendamento idoneo ad attuare questo comune con-

petto, perchè so benissimo che il vento non spirerà propizio ad ogni maniera di emendamenti. Mi restringerò quindi a far preghiera all'onorevole Ministro delle Finanze, perchè voglia, se il crede, ristudiare codesto argomento, e coltivarlo nella inchiesta che andrà a promuovere sullo stato della circolazione cartacea, onde porsi in grado di presentarla al Parlamento, unita coi provvedimenti atti alla estinzione del corso forzato, giusta l'obbligo assunto con l'articolo 29 della legge in disame.

Un ultimo dubbio mi si affacciava al pensiero leggendo attentamente l'articolo 18 in disame. Io mi dimandavo, se abilitandosi le Banche con questo articolo ad emettere *chèques*, e titoli nominativi pagabili in moneta metallica, abbiano o pur no pari facoltà di emettere sopra depositi in moneta, biglietti al portatore pagabili del pari con moneta metallica. Ben si comprende invero, come negandosi codesta facoltà, ne seguirebbero inconvenienze gravissime, il disagio in pria di colui che, facendo il deposito, fosse obbligato a ricevere in contraccambio della moneta metallica, ed in secondo luogo la distrazione, sebben temporanea, delle riserve metalliche dalle casse della Banca e finalmente la perturbazione evidente dello ufficio e della funzione propria dei biglietti di Banca, come segni rappresentativi della moneta. E per converso, ammettendo codesta facoltà della emissione dei biglietti al portatore si otterrebbe, da un lato, l'effetto benefico di ridestare dal marasma i capitali paurosi che si nascondono e che si verrebbero versando con ardore nelle casse delle Banche, e dall'altro, l'utile che potrebbe trarne lo Stato per via dei conti correnti.

Meditando però il dettato dell'articolo in disame, io non indugiai a persuadermi che la facoltà di emissione dei biglietti al portatore, va compresa indubbiamente nella enunciazione degli atti che determinano, a mente della legge, la validità dei pagamenti in moneta metallica. E difatti tra gli atti enunciati dall'articolo figurano il *chèque* ed il deposito.

Ora, egli è noto che l'indole intrinseca dello *chèque*, e la sua funzione, accolta universalmente nelle consuetudini dal commercio, appartengono precisamente alla qualità del biglietto al portatore, di cui si faccia la emissione sul certificato di deposito. Codesta interpretazione

pare a me razionale ed accettabile, e sarei lieto di ottenere, e dal Relatore della Commissione e dall'onorevole Ministro delle Finanze, una spiegazione ed una risposta che mi avvertisse se la mia interpretazione stia o pur no nei termini del vero.

Senatore FERRAIRS. Io volevo appunto richiamare l'attenzione del Senato, cogli stessi intendimenti dell'onorevole Senatore Vacca, sopra alcune parti di questo articolo 18.

In primo luogo quanto al dubbio, che viene trattato nella relazione dell'Ufficio Centrale, e nuovamente sollevato per il primo in questa tornata dall'onorevole Senatore Vacca, parmi doversi ritenere, essere stata intenzione di coloro che formarono questo articolo, di sancire che la causa commerciale si estendesse tanto alle cambiali quanto ai biglietti ad ordine. Mi sembra che un dubbio il quale nascesse unicamente da una giacitura meno propria di parole, non potrebbe pregiudicare o nuocere all'intendimento che, a mio avviso, deve ritenersi come giustificato abbastanza; tanto più che, se non verso in gravissimo errore, basterebbe una sola, non dico modificazione, ma un solo perfezionamento di punteggiatura, per togliere qualsiasi dubbio.

Se infatti, dopo la parola *per le cambiali (lettere di cambio) come pure per i biglietti ad ordine*, si ponesse una virgola, rimarrebbe spiegato, o per meglio dire escluso il dubbio che ne venisse dalla giacitura delle parole; imperocchè *le cambiali e i biglietti ad ordine* formano la parte principale della proposizione; verrebbe poi la seconda parte accessoria, perfettamente distinta e separata, a completare la prima, dicendo che, tanto le cambiali quanto i biglietti ad ordine dovessero ritrovarsi compresi nell'eccezione, se *fra commercianti o per causa commerciale*, ecc.

Ciò premesso, in ordine al punto che si tratterebbe di chiarire, e sarebbe al certo opportunamente chiarito, non per vincolo, ma per norma di giurisprudenza, dalle dichiarazioni che si emetterebbero in questo recinto, crederei inutile aggiungere che, a mio avviso, la necessità dell'intervento della commercialità della causa, sia un punto essenziale a cui deve indirizzarsi l'interpretazione e l'esecuzione di questo articolo di legge.

Infatti, quando la giurisprudenza non si piegasse, anzi non fosse severissima nel consa-

crare e nel mantenere la necessità dell'intervento della causa commerciale, non vi sarebbe contratto, il meno attendibile, il meno degno di approvazione, che non prendesse la forma cambiaria.

Noi viviamo sotto una legislazione commerciale in cui, qualunque, anche non professante abitualmente il commercio, può emettere o creare titoli cambiarii. Quando adunque noi allontanassimo la cautela della commercialità della causa, tutti i contratti piglierebbero questa forma e ne verrebbe, per una parte, grandemente turbata la buona fede che deve presiedere alle contrattazioni, verrebbe dall'altra frustrato lo scopo che si prefisse il legislatore colla proposta eccezione limitata a taluni atti esclusivamente.

Credo tanto più opportuno di richiamare su questo punto l'attenzione del Senato, perchè già io stesso ne feci oggetto di ampia trattazione nell'altro ramo del Parlamento in occasione della proposta di una legge, discussa nel marzo 1870, e nella quale discussione, si trovarono appunto ampiamente trattati tutti questi argomenti.

Un altro punto io desidererei fosse egualmente chiarito. Esso riguarda la formola di tutto l'articolo.

Si dichiara nella prima parte che la stipulazione dei pagamenti in moneta metallica sarà efficace soltanto nei casi ivi indicati; ne deriva, per necessaria conseguenza, che, in tutti gli altri casi, la legge ritiene il patto come non efficace. Nel capoverso poi, si accenna agli altri casi, senza distinzione nè di tempo, nè di casualità, lasciandoli sotto l'applicazione delle leggi anteriori.

A mio avviso, e secondo le parole della Relazione, sembrami siasi voluto lasciar tutto impregiudicato, e che perciò rimane perfettamente libera l'azione della giurisprudenza nello spiegare le leggi anteriori per tutti i contratti che si fossero celebrati tanto prima come dopo la promulgazione di questa legge, sì dentro, come fuori dei casi dalla medesima indicati.

Queste sono le spiegazioni che io desidero avere a complemento della interpretazione di questo articolo.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io aveva tanto studiato, tanto commentato le parole del legislatore

impiegate nella redazione dell'articolo 18, per quanto ho creduto che non sarebbe venuto in mente ad alcuno lo alterarne, o fraintenderne il significato giuridico.

E questo studio io lo faceva cronologicamente, sia considerando la origine dell'articolo, e gli intendimenti di chi per il primo lo mise innanti, sia meditando su i discorsi che su di esso articolo, assai mutato fino a questo punto, furono pronunciati nell'altro ramo del Parlamento; e quindi tanto faceva a fidanza con le più severe norme di ermeneutica legale per quanto in me era fermo concetto che non si affaccierebbe verun dubbio sul preciso dettato dell'articolo decimottavo. Ma però questa mia convinzione cominciò ad essere intaccata dalle parole stesse del Relatore adoperate nella sua dottissima Relazione.

E colà che vedo fare stupenda mostra, una serie di dottrine economiche sociali, ma che per me riescono di meno esatta applicazione ne' giorni in che viviamo, sotto l'impero della *Magna Charta* del corso forzoso, ossia del Decreto del 1 maggio 1866. Siami accordata licenza farvirassegna che venne altre volte pensato come durante il corso forzoso si potrebbe fare per legge tale una disposizione da permettere le contrattazioni in oro. E si diede opera per ben due volte a progetti di legge che a quella bisogna provvedeano e sempre insorgeasi contro il progresso di essi, opponendo, che, mercè il permettere le contrattazioni in oro, nel durare della legge del corso forzoso, che per l'articolo 3 ordina che i biglietti della Banca siano tenuti come denaro contante, si introduceva una doppia corrente nello Stato, cioè la circolazione della moneta d'oro e la circolazione del biglietto a corso forzoso, e che all'essenza del corso forzoso ripugnava qualunque circolazione legale non fosse esclusivamente quella della carta.

Combattuti così quei progetti, fu allora, per evitare i danni che dall'una corrente sull'altra immediatamente, indubbiamente ne sarebbero venuti, che si corse ad altra combinazione, quella che siano permesse le contrattazioni dei pagamenti in oro, ma si dia facoltà a chi debbe pagare in oro, di offerire bensì carta nel giorno del pagamento, supplendo con altrettanta carta al disaggio che la carta in quel giorno pativa in faccia dell'oro.

Signori, quando si arrivò a questa seconda proposta che andava consociata alla prima, si

vide come essa distruggea da cima a fondo l'esclusivo assoluto intendimento dell'art. 3, e sanzionava che quel biglietto, riesca riputato denaro contante nel suo valore nominale, avesse un altro valore che non fosse il nominale, ciò importando il permettere di riconoscere il disagio e farne pagare lo ammontare.

Ed allora si vide come alla carta si preparava la sorte dei famosi assegnati; e così, o Signori, quel progetto di legge fu lasciato da canto, e dormì sonni tranquilli, e credo che debba dormirli tanto lungamente per quanto staremo sotto l'incubo del corso forzoso.

Signori, la mia convinzione non acconsente a trovar siffatti mezzi acconci per farla finita col corso forzoso, ma anzi mi farebbe temere essere mezzi perchè noi a quella desiderata meta arriveremmo fra altre lagrime, fra altri dolori, fra altre disillusioni.

Non fo altro cammino per questa via, e vi discorro dell'origine vera e precisa di questo articolo.

Esso articolo nasceva per lo svolgimento logico che il Ministro dava alle disposizioni degli articoli 16 e 17.

Il Ministero considerava che, permettendo ed autorizzando il movimento della riserva metallica delle Banche consorziali, questo movimento non poteva avvenire se non se'nella, e mercè la occasione di sconto di effetti cambiarii. Evidente gli apparve la necessità di creare il fatto legale della stipulazione in oro delle cambiali. Questa fu l'origine dell'articolo 17 del primitivo progetto di legge.

Sortì il suo cammino questo progetto di legge, e tantosto si ridestarono gli antichi amori per la permissione del patto dell'oro in tutte e qualsiasi le contrattazioni.

E que' Signori i quali addimostravano credere un poco che, alle nostre condizioni, siano per tornare di perfetta applicabilità i dettati della scienza; metteano in obbligo qual è la terribile influenza del corso forzoso su quelle dottrine, e parca loro che a questo si affrettava la fine, disotterrando oro, facendo riflusso di oro, e non so quante altre belle cose si diceano avvenire dalla pattuizione in oro. Ma ciò sarà vero, mentre siamo governati da questo nemico di ogni principio di scienza economica, si vogliano attuare un sol momento i postulati della scienza stessa?

Quando si sottostà al corso forzoso, non si

è più nel regno della verità, impera la gran finzione di uno straccio di carta elevato a denaro contante. Così, la vera fonte e bensì la disciplina della ricchezza nazionale rimangono profondamente viziate, e bisogna curare questa malattia e con rimedi che ne tronchino la radice. È un male anch'esso imposto da necessità d'ordine pubblico; e come tutti i mali del corpo umano va curato e non palliato.

Ma i partigiani della generalità del patto afferravano l'occasione davvero meno razionale, meno coordinata, e davano opera a modificare, allargandolo, il testo dell'articolo proposto dal Ministro delle Finanze. Allora questi diede fuori queste interessanti parole:

« Credo che consentirei colla Commissione, nell'aggiungere alle cambiali un conto corrente a tempo presso le Banche. Signori, quest'è l'estremo limite al quale possiamo andare; un passo più oltre mi pare assolutamente impossibile. Nè giova qui argomentare che se si accettano i contratti di una specie, o accettarli tutti o non accettarne punti. Nella condizione in cui ci troviamo che, senza essere pericolosa può essere molto utile, perchè potrebbe richiamare nel nostro paese una maggiore quantità di oro rendendone così minore la ricerca e quindi minore l'aggio. »

Parmi, Signori, che quando dalla svariata e larga discussione, che fu tenuta all'altro ramo del Parlamento ne seguirono alle parole del Ministro quelle formule di redazione che ora sono sotto gli occhi vostri, credo assurdo di andar cercando tale un largo significato nelle disposizioni dell'articolo 18 da comprendervi tutte le contrattazioni col patto del pagamento in oro.

E mi siano di aiuto gli egregi Magistrati che qui hanno onorato seggio; e con essi io dico che quando in un articolo di legge fu collocata l'enfatica parola, *soltanto*, ecc., non si dovrebbe alla presenza del testo di questo articolo neppur pensare che nelle speciali e particolari contrattazioni da esso articolo enunciate, si potrebbe comprendere ogni e qualunque contrattazione.

Ma non ci sarebbe, o Signori, alcun modo più spiccato di questo perchè le parole adoperate nella legge non siano falsate nel loro senso giuridico.

Tutto sarà disputabile sulla terra, come diceva un vecchio adagio, ma noi abborriremo da questo vezzo! Io non saprei con quanta

maggiore chiarezza si sarebbe potuto codificare per proclamare che quest'articolo è una eccezione, e come tale desso conferma la piena applicazione della regola generale.

Il legislatore, mercè questa legge, ha voluto permettere che alle cambiali soltanto si potesse apporre la pattuizione del pagamento in oro; e non esito proclamare che non riconosce, non legittima le pattuizioni non relative alle cambiali, e che ossequente all'interesse generale tien fermo al divieto per tutte altre contrattazioni.

Permettetemi, o Signori, che nel principio dell'interesse generale, io mi distenda un momento.

Come, Signori, non si crederà che vi fosse un interesse generale, perchè durante il corso forzoso, non venga fuori un altro straziante male per una quantità immensa di cittadini i quali sono i creditori dello Stato, gli stipendiati, i pensionati, e tutti quelli che hanno dato somministrazioni allo Stato?

Per tutti i cittadini la legge del corso forzoso è legge inflessibile, essa non fa dare loro che il biglietto come danaro contante, ed essi stessi, quando da creditori dello Stato si mutano, per provvedere alle necessità della propria vita, in debitori del locante, del provveditore, del calzolaio sin anco, sarebbero obbligati a sottoscrivere al patto del pagamento in oro, essi che, quando affittarono i loro beni allo Stato, provvidero lo Stato ne' di lui bisogni, non ebbero possibilità di aver altro che carta !!

E chi non vede quale disuguaglianza sociale importerebbe tanta innovazione in tempo di corso forzoso introdotta!!!

Ma io, o Signori, non mi dilungo in considerazioni di altra importanza. Dico, e non la fo da profeta, che se per poco si avesse potuto sanzionare con questo articolo la pattuizione dei pagamenti in oro in tutte le specie dei contratti, il Ministro delle Finanze avrebbe da mettere grave pensiero sull'attenuazione del ricavo dalle tasse del Registro e Bollo. La simulazione si alzerebbe a potenza, non vi sarebbe più un contratto che non prenderebbe le vesti di cambiale, e questa scandalosa ed immorale pratica sarebbe non certo il minore de' tanti mali che produrrebbe il pagamento obbligatorio in oro per qualunque affare durante il corso forzoso.

Non mi vorrei più dilungare su questa materia perchè parmi che ho già detto abbastanza.

Mi affido che la Magistratura vorrà allontanare con i suoi concordi responsi le conseguenze da me temute, se per isventura un senso diverso avesse l'articolo 18.

Io non temo che si rinnoverà per quest'articolo quello che ormai dopo non breve oscillazione era finito nella nostra giureprudenza; i giudicati, il Consiglio di Stato hanno, in una ragione di interesse generale, basato perchè non possa permettersi che in faccia al corso forzoso, in faccia ad una carta che vale moneta, sorgesse un patto che, pel tornaconto privato, infrangesse quest'ordinamento d'interesse generale.

Dunque, nella fiducia di esser nel vero e nella fermezza dei miei concetti che sorgono dall'interpretare la locuzione dell'articolo 18, io mi affermo per oppormi all'intelligenza troppo larga che altri vorrebbe dare a quest'articolo di legge.

E per buona ventura che i magistrati quando interpretano una legge ne leggono il testo, e non si danno cura, o non leggono le discussioni nelle quali tanti particolari criteri e diversissimi, si sono appalesati.

Dunque oppongo le mie parole a quelle del Relatore, e dico che quest'articolo non debba avere affatto una larga interpretazione, cosicché non possa avvenirne che gli si faccia mutare la sua esclusiva indole di una eccezione, per se stessa confermativa della regola, in una abrogazione della legge ed in una inopportuna, inconsulta, impreparata abolizione del precetto dell'articolo 3 della legge 1° maggio 1866.

Vengo ora a quello che fu detto dall'onorevole collega Ferraris, e lo prego che non nutrisca dubbio sul significato della parola *cambiale*.

Veda come tal cosa, che davvero è nuova, veda come in una legge si adoprinno due parole per esprimere un unico concetto. Si accenna la *cambiale*, ed accanto si allocano le parole *lettera di cambio*. Quale più evidente incontestabile dimostrazione per tale associazione di parole non si è data? Come saravvi chi oserà dire che non sia *soltanto* per una cambiale che fosse lettera di cambio, fatta concessione di stipulare il pagamento in oro?

La lettera di cambio, è un atto di commercio. La lettera di cambio vuole diversità di luogo nella tratta e nel pagamento. Ha caratteri tanto spiccati, ha requisiti tanto peculiari

per quanto la lettera di cambio non può confondersi con altra forma di convenzione. È un atto di commercio, quindi sono da reputare commercianti, perchè esercitano un atto di commercio, coloro che nella lettera di cambio concorrono. Nè si è reputato commerciante per nulla: si assumono gravi e non limitati doveri.

Creda l'onorevole Collega, che con questo articolo si è fatta un'eccezione per il vantaggio del commercio, e per atti di commercio e, col'eccezione, si è fermata sempre più la regola; e resti persuaso l'onorevole proopinante, che a furia di aspirazioni e di applicazione di teorie economiche, non sarà mai elevato il dubbio da esso accennato, e che nelle civili contrattazioni non vedremo per ora tollerato il patto del pagamento in oro. Venga a farlo una legge; ma l'attuale, non vi ha chi pensi seriamente l'abbia fatto!

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Intendo chiamare anch'io l'attenzione del Senato sopra questa disposizione che *ammette i pagamenti in moneta metallica*.

Per quanto poca sia la luce che si può aggiungere a tale argomento, io lo credo di tanta importanza che può valere anche quel poco, soprattutto se, anzichè appoggiarsi a teorie ed a quello che uno crede o non crede, si appoggia a fatti che si possono citare e garantire.

Ora, permettetemi che, precisamente per la suddetta ragione, ossia perchè si è sopra un fatto che voglio chiamare la vostra attenzione, io prenda le mosse precisamente da un fatto che ebbe luogo nell'aula stessa del Senato sedente a Firenze nel gennaio 1866.

Discutevasi allora in Senato la legge intorno al passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale. Due illustri Senatori, ch'erano stati entrambi Ministri di Finanze, i Senatori Revel e Gallina, la combattevano, ed uno dei loro principali argomenti era quello che quel passo avrebbe facilitata la via, quando che fosse, al corso forzoso in caso di bisogno per lo Stato, ed essi non volevano tampoco sentirne a parlare, non volevano si ammettesse nemmeno la possibilità di quel caso.

Io difendeva il progetto, che trovavo utile allo Stato, sia per un risparmio discreto che

procurava, sia per la gran semplicità che introduceva; ma quanto all'argomento principale della facilitazione per il caso d'un corso forzoso, mi univa nel respingerlo quanto sarebbe stato umanamente possibile, ma non poteva per nulla ammettere che si parlasse d'impossibilità, e di doversi respingere a qualunque costo, anzi andavo più oltre, dicendo che: « non è buona prudenza, nè da abile amministratore, l'escludere dai propri ragionamenti quella possibilità. Se anche è materia e soggetto ingrato, è meglio trattarlo, prevenirlo, che lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti e riceverne la dura legge. Scoppia una guerra, il mercato o vi rifiuta il danaro sino dappprincipio, o nel seguito. Voi avete esauriti i mezzi di contribuzione forzata, e la guerra continua; che vi rimane? » (1).

Eravamo precisamente al 30 di gennaio. La guerra come sapete scoppiò quattro mesi dopo, ma non crediate già che allora io fossi profeta più di qualunque altro e la ritenessi così vicina; il secreto delle famose trattative stava nelle mani dell'illustre e bravo general La Marmora, che tanta parte ebbe nella redenzione d'Italia, e può ben dirsi che l'ebbe grandissima rapporto alle annessioni del Veneto; ma io era sempre preoccupato della certezza che senza una guerra giammai si sarebbe avuto il Veneto; il sentire a dire che si doveva respingere a qualunque costo il mezzo che pur troppo poteva divenir indispensabile, mi fece l'effetto di chi non vuole nemmeno lo scopo; ma, se lo volete, non è in vostra facoltà il dire che devesi collocare fra le cose da ripudiarsi quel mezzo, se non sapete nè potete trovarne altri.

Meglio assai, diceva, varrebbe il pensarvi, onde soppravvenendo il caso non esser trascinati, non dover fare una legge su due piedi in furia e fretta. Non occorre il dire che fui tenuto uccello di cattivo augurio, e nulla più; dopo tre mesi precisi da quel giorno si pubblicò la legge del corso forzoso. Cosa dovessi pensarne non è difficile l'arguirlo; io la ritenni una misura inevitabile, chiunque si fosse trovato allora sulla scranna del signor Ministro Scialoja avrebbe dovuto fare lo stesso, e sotto tale rapporto la mia convinzione è piena, ma con egual sincerità permettete che vi dica che mi parve tosto che, appunto perchè tempo ad-

(1) Tornata del 30 gennaio 1866. Discussione del Senato, pag. 71 degli atti del Parlamento del 1866.

dietro non si aveva voluto ammettere la possibilità, si subì la dura legge che gli avvenimenti inattesi impongono. La condizione che dichiarava che il biglietto di Banca doveva valere quale moneta sonante, *non ostante qualunque contraria disposizione e legge, o patto convenzionale*, mi parve eccedere i limiti del necessario, con danno grave dello Stato.

Signori, io non voglio venir qui a far una discussione teoretica delle ragioni colle quali si vuol difendere anche quell'eccesso, poichè per farla converrebbe che taluno attaccasse questa misura che è una mitigatrice di quell'eccesso, proponendo il rigetto dell'articolo; dirò solo che in fine dei conti altri Stati erano in quelle condizioni; lo era l'Austria, lo furono altri paesi che non erano andati a quell'eccesso che doveva contribuire ad allontanare ancor più l'oro del quale avevamo bisogno pel commercio coll'estero.

È vero però che l'onorevole Caccia preopinante, se non ha combattuto l'articolo ha fatto tale quadro dei mali della cosiddetta doppia corrente, che io dovrei, prima di andar avanti, confutare almeno in parte la massima da lui professata, e la combatto, o Signori, coi fatti che non si riferiscono al 1866, ma a pochi anni più tardi con fatti che potrebbero dirsi che includono la prova e la controprova.

Precisamente nel 1867 l'America, ossia il Parlamento degli Stati-Uniti, aveva emessi ordini draconiani in favore della carta e contro le stipulazioni in oro, l'effetto fu di duplicare l'aggio; si affrettò nel successivo 1868 ad entrare nella via opposta e lasciare che la famosa corrente d'oro si avviasse da sé, e l'aggio tosto decrebbe ed ora si è colà fautori delle libere contrattazioni e pienamente persuasi che più si chiama oro, più discende l'aggio. Si è adunque su fatti e non su teorie che io mi baso.

Ma ritornando ancora al 1866 dirò che, se allora mi fece cotanto dolorosa sensazione quella disposizione, si può di leggieri credere quanto invece io accogliessi ed accolga volentieri questa e solo mi duole che il passo sia timido; la via, dico io, è giusta e spero provarlo, ma dovevate percorrerla più risolutamente e fin qui aveva ragione l'onorevole Pepoli quando diceva o non dovevasi ammettere il principio o, una volta ammesso, non si doveva farne una specie di privilegio per una classe di cittadini, pei negozianti, ma dar la facoltà a tutti. Dirò alla

mia volta nella conclusione cosa ne penso, ma pel momento permettete che io chiami la vostra attenzione sulla cagione principale per la quale io ritengo un'ottima misura, un utile provvedimento quello stabilito dal presente articolo.

Si dice e si ripete da tutti che tosto annunciato il corso forzoso l'oro e l'argento scompare, e ciò è vero, ma è vero però in una gradazione infinita, dall'uno, dal due al 10 al 20 al 40 al 50 per cento ed anche più, gradazione che è segnata dal termometro dell'aggio dell'oro sulla carta.

Questa gradazione è determinata dalla confidenza che si ha nel biglietto e dalla speranza che cessi il corso forzoso. Non accettiamolo come principio assoluto, ma solo relativo, poichè può avvenire che la scomparsa sia anche piccolissima.

Non è adunque, concludo, che manchi l'oro e l'argento, ma si tiene nascosto per comparire coll'aggiunta dell'aggio, secondo l'immensa scala che gli può far percorrere la confidenza maggiore o minore sul biglietto.

Ne volete tosto una prova?

Nel 1859 eravi pure il corso forzoso in Piemonte. Erano gli stessi biglietti alla Banca Nazionale in circolazione, ebbene, giammai discese al disotto del due per cento a quanto venni assicurato, perchè io non mi trovava colà; del resto ciò si può facilmente verificare, ma ritenete pure per certo che nei centri come Torino, Novara e città principali mai scese la perdita sotto il 2 0/0.

L'oro si lasciava adunque vedere molto facilmente perchè grande era la confidenza non solo nel biglietto per la solidità della Banca Nazionale, ma per la confidenza che presto cessasse quello stato anormale del corso forzoso.

Venne la guerra del 1866 sotto auspicii, quanto allo stato finanziario, assai più gravi; lo Stato aveva già un ingente capitale di debito, nessuno sapeva misurare la durata della guerra ed ecco lo stesso biglietto esordire coll'enorme differenza del 10, del 12 0/0 di perdita in confronto del 1859.

In Italia v'era la stessa massa di danaro e forse più che nel 1859, ma non v'era la stessa confidenza, ed il danaro sonante, l'oro e l'argento si fecero più timidi a mostrarsi, vollero un maggior lucro pel rischio che correvano.

Ora, che cosa fece la legge col suo soverchio

rigore? Essa proibì di fatto che si concludessero contratti anche nuovi con stipulazione del pagamento in oro, ossia reagi e sul passato e sull'avvenire.

Ora, io dico, liberatemi la via per l'avvenire, togliete questa inutile anzi dannosissima severità, e vedrete che comparirà di nuovo anche l'oro non certo immediatamente, ma a poco a poco, e ricomparirà a beneficio di tutti. Io poi aggiungo che comparirà, poichè in Italia vi è molto danaro nascosto, e che si tiene nascosto per mancanza di fiducia nell'impiego, fiducia che la legge contribuisce a tener bandita, e fiducia che la disposizione opposta farebbe rinascere almeno in parte.

Ma come fate a sostener questo fatto che vi è molto danaro, che si tiene nascosto?

Io ve lo proverò citandovi un fatto, che se in parte mi spiace perchè, essendo partito da me stesso, potrebbe credere taluno che vi possa entrar vanità personale nel citarlo, dall'altro lato posso dire che è di tale notorietà, che almeno mi dispensa da minuti particolari; e poi calza al mio argomento, e giustificherà a' vostri occhi la fede che ho nella bontà della disposizione; che però vorrei molto più lata e più estensibile a tutti i contratti senza distinzione.

Nel 1863 io aveva l'onore di reggere la provincia di Pisa. Quasi tutti i Comuni avevano dei debiti, ma veramente fluttuanti, costituiti da piccoli parziali mutui di tre, di quattro, di sei mila lire, incontrati con capitalisti del luogo al 4½, e 5 0/0; quasi tutti erano contratti scaduti e che per reciproca tacita volontà si intendevano continuativi, se non che già nel 1861 e 62 molti avevano ingiunto o il pagamento o che si portasse l'interesse al 5 ed anche 5 1/2. Questa condizione di cose non mi piacque, non voleva questa spada di Damocle sulla testa dei Comuni. Venni nell'idea di formare una specie di consorzio di tutti i Comuni per rifondere in una operazione sola tutti i debiti rappresentati da cartelle di 200 lire al 5 0/0; ogni Comune garantirebbe il proprio, e la Provincia vi aggiungerebbe la garanzia. Un titolo simile, mi dissi, non può a meno di essere ricercato, e colla sua piccolezza succhierà tutti anche i piccoli risparmi e capitali giacenti.

Le cartelle del debito dello Stato, erano allora quotizzate al 71 e 1/2 circa.

Raccolsi i dati dei debiti e risultò in cifra

tonda che ci volevano 4 milioni volendo rifonderli nei nuovi titoli.

Esposi il mio piano al Consiglio provinciale che lo approvò, benchè non pochi tenessero un po' arrischiato il colpo e che non si potessero collocare le cartelle alla pari. Io confidava nel danaro nascosto, ed aveva fede nella mia operazione, e per darvi esecuzione cominciai col diffidare tutti i creditori dei Comuni che avevano aderito di far parte del consorzio, ed erano quasi tutti quelli che avevano debiti, cominciai dissi, col diffidare i creditori che, o dovevano prendere in pagamento le cartelle che si sarebbero emesse, ovvero si sarebbe restituito loro il capitale.

Accettarono in complesso per un milione e mezzo, sì che mi rimaneva a trovare due milioni e mezzo. La cifra non era indifferente e tutto era pronto, e fissato il giorno per la pubblica sottoscrizione ed era il 22 febbraio, quando il 14 febbraio, ossia soli 8 giorni prima, scoppia come un fulmine a ciel sereno l'annuncio d'un prestito da parte dello Stato per 700 milioni. L'onorevole signor Ministro Minghetti, ne sa qualche cosa, e rammenta la dettagliatissima esposizione del 14 febbraio detto anno; ma forse non ha mai saputo che mi mise in dosso un gran spavento, del quale, ora mi vendico appoggiando, ed in alcune parti encomiando la legge; certo che allora mi fece passare dei brutti quarti d'ora e qualche notte insonne; temeva un fiasco pel mio progetto tanto più che ignoto era ancora il tasso al quale sarebbe stato messo il prestito dei 700 milioni, tasso che doveva naturalmente essere inferiore al corrente, se si osserva, che se non erro, era del 71 e centesimi.

Venne il mio giorno, la sottoscrizione nel capoluogo fu meschina, ma la mia fede riposava sulle campagne, attendeva con ansietà le notizie, e quelle vennero migliori, quelle rialzarono le mie speranze; eravamo alla fine di febbraio, nel successivo marzo, e precisamente il 14 si aprì la sottoscrizione pel prestito di 700 milioni al tasso di 70 e 1/2 se non erro, e le due sottoscrizioni fecero cammino assieme ossia nei medesimi precisi giorni si firmava per avere cartelle dello stato al 70 1/2 0/0 che davano il 5 0/0, in realtà il 6 1/2 e per cartelle dei comuni al 100 0/0 ossia in realtà il solo 5 0/0.

Il Governo fece la sua emissione in tre riprese che compresero anche il 1864 e raggiunse il suo

scopo, io in tre mesi raggiunsi pure il mio totalmente e completamente, e se tolgo circa 1½ milione sottoscritto a Firenze e Livorno il resto fu dato dalla provincia di Pisa e soprattutto dalla campagna ossia per circa 2 milioni.

Certo che 2 milioni e 1½ sono poca cosa in confronto a 700; ma il campo d'operazione era anche minimo in confronto a quello dello Stato, ed aveva da superare l'enorme differenza del 30 0/0 fra le due specie di cartelle.

Trovò capitali colà anche il signor Ministro, io credo che poco ci sottraemmo a vicenda, certo io temeva assai più; il fatto solo poteva decidere. Or cosa vi provò quel fatto, o Signori? Che io non aveva torto quando diceva che eravi denaro giacente, che si sarebbe impiegato purchè si fosse trovato il modo di ispirar fiducia; ed un titolo del comune garantito dalla provincia, nel concetto di chi non è mai sortito dal comune poteva essere uno di questi titoli, e lo fu.

Ma, si dirà, allora non v'era il corso forzoso.

Credo che la ragione stia per me, e che dopo quello se ne sia nascosto ancor più e che non è l'aggio del 15 o 16 per cento che lo faccia sortire, perchè in paragone il pagar 100 in luogo di 70 1½ come si fece allora, fu condizione ancor più gravosa. È sempre questione di fiducia.

Ora, permettetemi, per venire alla conclusione di dire che se in una sola provincia si trovaron allora due milioni di denaro giacente che non chiedeva che un impiego di sua fiducia, ed era allora vero danaro nascosto, cosa non si troverà in tutta Italia?

Ammettiamo pure che la provincia di Pisa si debba calcolare fra le ricche, prendiamo solo come adeguato la metà di quanto ha dato essa per quanto a popolazione sta sotto della media che darebbero tutte le 69 provincie divise per 25 milioni, poichè essa conta 266 mila abitanti e la media va a 350 mila, non pertanto prendasi come media la sua. Ebbene dietro questi dati si potrebbe dire che in Italia non vi possa esser meno di 69, diciamo pure in cifra tonda, 70 milioni di danaro nascosto, calcolato un milione per provincia ossia la metà di quanto diede in quell'occasione la sola provincia di Pisa. Io credo di essere al disotto del vero, o quanto meno vi ho dato la ragione del mio convincimento.

Il passo che facciamo l'ho qualificato di timido. Non sarà desso che farà venir alla luce

per certo i 70 milioni per *minimum* che sono nascosti, tanto più che non sono i negozianti quelli che li tengono di preferenza nascosti, ma è già molto che ci mettiamo sulla buona via. Ma perchè non consigliate anche fin d'ora il passo più risoluto, e l'estendere a tutti i cittadini la facoltà di stipulare in oro?

Perchè nelle nostre attuali condizioni importa non lasciar tempo di mezzo, perchè fra il danno che ne può divenire dal dilazionare forse d'un anno quella misura e quello che si perda un mese a votare la legge qual è, preferisco il primo, memore anche della paterna del bravo nostro Relatore; ma poi la stessa dilazione può giovare studiandosi bene la legge, poichè converrà pur dare qualche garanzia che quei contratti non saranno resi nulli da successive disposizioni, senza di che i cittadini non vi crederanno. Per questo motivo adunque accetto la legge sperando che quanto prima al passo timido succederà il risoluto, ma creda il Senato che siamo su buona via rapporto a far sortire il danaro nascosto, ed in Italia ve n'ha assai più di quanto si crede non tanto nei gran centri ma precisamente nei piccoli e nelle campagne; il chiamarlo a vita, porlo in giro è beneficio per tutti, e di danno a nessuno.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Signori! Io dirò poche parole solamente per esporre le ragioni per le quali mi asterrò di votare quest'articolo. Io non voterò contro di esso come non voterò contro la legge perchè la credo utile, perchè votare contro di essa sarebbe come votare contro una misura riconosciuta utile. È possibile che in una legge non si trovi tutto secondo i proprii intendimenti, ma tuttavia quando la si crede utilissima la si deve approvare.

La ragione per cui io mi asterrò dal votare quest'articolo è perchè parmi che possa far diminuire il valore permutabile dei biglietti che hanno corso forzoso. Pare a me, o Signori, che il valore dei biglietti delle Banche, quando non vi è corso forzoso, dipende dalla sicurezza in chi li possiede di poterli mutare in moneta; dipende dal non poter avere in circolazione una quantità di carta maggiore di quella ch'è richiesta dal bisogno. Io credo che quando vi è il corso forzoso, cambiano interamente le cose, e allora il biglietto a corso forzoso ha valore principalmente per l'uso che

se ne può fare. Ora, o Signori, quanto minore è l'uso che chi possiede i biglietti di Banca ne può fare, tanto ne diminuisce il valore permutabile e per conseguenza aumenta l'aggio tra questi biglietti a corso forzoso e il metallo.

Su questo, molti fatti si possono addurre in contrario; ma io asserisco che, quando un principio dipende dalla scienza, mi perdoni l'onorevole preopinante se io dico che ragioni straordinarie possono averlo cagionato senza che però sia derogata la verità del principio stesso; quindi, in questo caso, non è falso il principio della scienza, ma fatti alcuni che non si sanno prevedere o intendere fanno accadere l'opposto di quello che poteva accadere.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Dico francamente che mi meraviglio che sorga qui una discussione che mi sembra inopportuna; ma per rispondere brevemente alle osservazioni del Senatore Torelli mi permetto soltanto di fargli osservare che uno degli effetti del corso forzoso è quello di aver fatto aumentare il valore di tutte le proprietà, se noi limitassimo improvvisamente questo corso, noi produrremmo uno sbilancio economico straordinario nel paese. L'apprezzamento che ci dà l'onorevole Senatore Torelli dell'avanzo che ci era nel 1863 è forse applicabile al 1874?

Osservo ancora al Senatore Torelli, che presentemente quest'oro infruttuoso, sicuramente più non resta sfagnante negli scrigni dei possidenti, quest'oro si è liquidato sicuramente, ma nei primi tempi del corso forzoso i contadini tenevano nei loro scrigni i napoleoni d'oro, come un capitale più sicuro, perchè dubitavano benanco della sicurezza avvenire dello Stato, per le inimicizie che suscitavano al Governo i partiti contrarii alla nostra nazionalità: i clericali stessi dicevano: non vi fidate di questa moneta di carta; questo è un Governo di carta! Io dico francamente, che l'apprezzamento dell'onorevole Torelli, poteva essere giustissimo nel tempo che l'ha fatto; ma in 10 anni di tempo noi ci troviamo in circostanze ben diverse da quelle del 1863.

Io non posso che plaudire alle osservazioni dell'onorevole signor Ministro, ed al modo con cui ha difeso questo articolo. Era necessario che in questa legge fosse compreso il pagamento in

oro per le cambiali, perchè questo pagamento si faceva soltanto in modo direi di buona fede; infatti nei primi tempi del corso forzoso i commercianti esteri erano restii nel fare scambi cogli Italiani, e non facevano contrattazioni tanto facilmente, perchè dicevano: voi a termini della vostra legge pagherete in carta, e cosa faremo noi della vostra carta? Noi vogliamo oro.

Vi era adunque una diffidenza e questa diffidenza ha recato un danno grave al commercio italiano. Ma non è men vero che inaspettatamente dal corso forzoso abbiamo tratti vantaggi per le nostre industrie nazionali; noi lo abbiamo veduto nell'ultima inchiesta industriale. I nostri industriali lo hanno detto: La mano d'opera all'estero è più cara di quello che non lo sia in Italia, e da ciò ne deriva un sicuro vantaggio per noi, difatti vediamo la fabbricazione dei pannilani e dei cotonifici prendere un incremento straordinario, affatto impreveduto; noi vediamo come si svolge questa industria in Lombardia e nel Biellese.

Sicuramente prima di decidere questa grande questione noi dovremo esaminarla ponderatamente in tutte le sue conseguenze finali, ora non è il caso che si possa fare improvvisamente questa modificazione. L'onorevole Torelli non ha presentato nemmeno un emendamento a quest'articolo: sembra che questa sia una questione fuori d'ordine.

Per me sostengo l'articolo quale è redatto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Torelli.

Senatore TORELLI. Sarò brevissimo nel rispondere all'onorevole preopinante, e gli dirò che il suo ragionamento è tutto basato sopra un equivoco. Egli venne a dire che il partito avverso sosteneva che la carta valeva niente. Ma allora non c'era corso forzoso, allora correva fior di danaro sonante.

Mi domanda se credo che in tanto tempo decorso non sia sortito dai suoi nascondigli il danaro. Sì, gli rispondo, è avvenuto quello che avvenne in passato ed avverrà nel futuro: vi ebbe oro che sortì dai nascondigli ed altro oro che si ascose, e dopo il corso forzoso si ascose più che prima. Chi è che abbia un po' di pratica del paese ove risiede, e che non abbia sentito dire: è morto il tale e gli hanno trovato più denaro che non si credeva? Io, nella mia piccola cerchia, l'ho sentito più volte. E

quanto agli altri che non muoiono succede pure lo stesso.

Andai un giorno da un cambista, gli domandai; ditemi francamente, donde vi viene questo denaro? Ed il cambista, che sapeva che io non era un emissario del potere esecutivo che cerca di conoscere i suoi affari, mi risponde: questi napoleoni d'oro mi vengono, in buona parte, dalla campagna; vi sono di quelli che ne portano 50, 100, 200 ed anche di più.

Sono questi i capitali che chiamo *morti*, e che con questa legge verranno richiamati a vita.

Del resto, o Signori, l'onorevole preopinante mi parlò della teoria, ma io ho portato la questione sul campo dei fatti e non delle teorie. Io ho detto che in America, dopo che si sono affrettati a distruggere la legge del 1865, e si sono ammesse le libere contrattazioni, il cambio dell'oro è sempre stato in decrescenza, e questi sono fatti, e non teorie. Colà, come altrove, molte sono le cause che vi influiscono, ma è un esempio dei più solenni che fra quelle cause che lo fanno ribassare sta, io dirò, in prima linea la libertà di stipulare contratti in oro.

PRESIDENTE. Ha la parola ora l'onorevole Relatore.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se il Senatore Audiffredi vuol rispondere al Senatore Torelli è meglio che parli ora perchè si era stabilito che il Relatore avrebbe parlato per l'ultimo.

Senatore AUDIFFREDI. Io spero che il signor Relatore vorrà difendere il progetto di legge.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Certamente.

Senatore AUDIFFREDI. In questo caso io rinuncio alla parola.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io vorrei sottomettere al Senatore Caccia una brevissima osservazione.

Egli nel suo ragionamento ha con splendidi colori disegnato quali siano gli inconvenienti che potrebbero venire dal fatto che fossero lecite le contrattazioni in oro; poi egli è venuto ad una conclusione che, certamente non sarà, ma a me è sembrata alquanto in contraddizione colla premessa.

Io aveva ritenuto, e ritengo ancora essere una necessità (potrà essere e sarà certamente in errore) che, appunto perchè la lettera di

cambio è un atto di commercio, e colui che vi partecipa può essere soggetto a tutti i rimedi della giurisdizione consolare si fosse voluto nell'articolo 18 introdurre quella distinzione che trova una radice ed ha un'applicazione pratica nell'articolo 727 N. 3, del Codice di commercio.

Io capiva e capisco benissimo come si possano ritenere degni di eccezione alla regola generale, d'inefficacia del patto di pagamento in oro, certi atti di commercio; ma lo capisco, e lo ammetto, solo allorquando son fatti da persone commercianti perchè si debbono sempre presumere dipendere da causa commerciale, e mi confermo in quest'opinione sebbene una miglior lettura della Relazione della Commissione mi abbia fatto vedere che non aveva afferrate le sue conclusioni.

Io sono pur sempre di opinione che con questa legge, ove così intesa, si apre un pericoloso e funesto varco a stipulazioni per mezzo di lettera di cambio anche tra persone non commercianti e per cause non commerciali.

Allora si aprirà precisamente quell'ampia via che il Senatore Caccia deplorava, che cioè tutte le contrattazioni, anzi fra queste le più immorali, riescano efficaci, coperte e larvate con questa forma.

Questo è quello che io credeva fosse stato da tanto da allontanare ogni pensiero di proporre che la lettera di cambio bastasse per sé unicamente, per la sua forma esteriore, materiale, ed apparente, ad assoggettare, non solo colui che la sottoscrive, o vi piglia parte, a tutti i rimedi ed alle conseguenze dell'obbligazione commerciale.

Del resto, la questione è troppo vasta, troppo grave, sotto il rapporto giuridico e sarebbe forse inopportuno il trattarla maggiormente sotto il rapporto economico, circa il quale veggio anche esistervi dei dissensi, e sarebbe difficile che i dissensi venissero troncati senza emendamenti, dai quali siamo ormai concordi in ciò solo di tenerci lontani; e d'altronde non vorrei maggiormente pregiudicare una questione, che intendo lasciare, e deve rimanere, anche dopo la nostra votazione, intatta.

Comunque sia intanto, diciamolo francamente, non vi è alcuno che non deplori quel che avviene in conseguenza della varia giurisprudenza adottata in proposito dalle varie Corti supreme del Regno.

È deplorabile, che il solo confine talvolta

ideale fra due Comuni appartenenti a diverse giurisdizioni di Corti d'appello, separati da un piccolo ruscello o da una piccola strada, renda in uno di essi assolutamente inefficace quel patto che nel vicino è perfettamente valido. Questo produce anche una perturbazione gravissima nelle relazioni che noi dobbiamo avere col commercio estero. Un forestiere che tratti con un italiano, non solo debbe badare alle disposizioni delle nostre leggi che gli si rappresentano con colori foschi ed oscuri, ma dovrà ancora assicurarsi, se il suo contraente abiti in un paese piuttosto che in un altro; correrà pericolo di essere sorpreso per non conoscere i limiti delle varie giurisdizioni del Regno. Questo è un inconveniente che non verrà tolto di mezzo, salvo quando vi sia quell'unica magistratura già deliberata dal Senato. Ma intanto, giacchè trattiamo di leggi temporarie, sarebbe bene che venisse proposto un qualche opportuno temperamento. So quanta sia la difficoltà di fare delle leggi interpretative, però è indispensabile far cessare questo strano stato di cose, e che si faccia nuovamente, sopra questo punto dei pagamenti, riconfermare (diciamolo pur francamente) la buona fede, non solo tra cittadini e cittadini, ma tra la nazione nostra e le nazioni forestiere.

Io non posso concepire, come debba prevalere una teoria che può essere seriamente controversa, ovvero una difficoltà qualunque di forma, alla necessità di restituire e rivendicare la santità dei patti. Non è soltanto un argomento morale, ma una vera questione, che è di interesse nazionale.

Se per avventura, l'onorevole Ministro rispondendo sulla prima delle questioni che ho mosso, crederà di emettere un'opinione conforme a quella che scorgo nella Relazione, io non potrò a meno di deplorarla altamente. In ogni modo, e sopra ciò che formò materia di questa ultima osservazione, pensi il signor Ministro, se non fosse opportuno che, d'accordo col suo collega Guardasigilli, si pensasse a far cessare quest'incertezza, ove d'uopo, con una legge, che portasse a concordare fra loro le diverse magistrature supreme del Regno.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto alla validità delle stipulazioni di pagamenti in moneta metallica durante una circolazione di bi-

glietti inconvertibili stanno a fronte due opposti sistemi.

Secondo uno di questi sistemi l'ammettere la validità dei pagamenti in moneta metallica in più o meno larghe proporzioni durante la circolazione del biglietto inconvertibile porta scapito al credito del biglietto.

Secondo invece l'altro sistema, l'ammettere questa validità del pagamento in moneta metallica, tutt'altro che portare scapito al credito dei biglietti porta un vantaggio in generale alla fiducia della contrattazione, all'aumento del commercio, e per conseguenza al credito dei biglietti.

Questi due sistemi si sono ventilati e si sono presi in serio esame nella discussione generale, e più particolarmente nella discussione a cui ha dato luogo la presente disposizione di legge.

Ma non parmi opportuno di ritornarvi ora perchè da nessuno venne proposto, che venga respinto o emendato l'articolo di legge che sta dinanzi al Senato.

La Commissione manifestò nettamente la propria opinione su questo proposito nella relazione che ebbi l'onore di presentare in suo nome al Senato.

Essa avrebbe inclinato a quel sistema che ammette in più larga proporzione, che non sia ammessa dal presente progetto di legge, come valido il pagamento in moneta metallica, ma semplicemente per evitare una transizione che poteva parere troppo brusca, si accontentò dell'articolo di legge così come sta, sperando che la sua applicazione e gli effetti che ne conseguono possano poi indurre il Governo a proporre in questo senso altri provvedimenti con maggior coraggio.

Insorge un'altra questione, una questione la quale è più propriamente di ordine giuridico che di ordine economico, cioè della interpretazione che debbasi attribuire a questo articolo.

La Commissione è su ciò richiamata a dichiarare la propria opinione, i proprii intendimenti intorno ai vari dubbi che si sono sollevati in questa discussione.

Meglio che con amplii discorsi mi studierò di fare queste dichiarazioni nel modo più preciso, nel modo più netto che mi sia dato, e ciò per non lasciare il più piccolo equivoco sul senso che noi attribuiamo a questo articolo di legge.

Rispondo prima di tutto ad un dubbio che venne sollevato dall'onorevole Senatore Vacca.

L'onorevole Senatore Vacca domandò se questo articolo di legge si riferisce anche a quegli ordini di pagamento o forma particolare di assegno, che usasi designare col nome di *check*.

Or bene, a noi sembra che su questo proposito il dubbio debba risolversi nel senso del Senatore Vacca. Il *check* non trovasi regolato ancora da apposita legge; ma possiamo benissimo accettare la definizione che ne dà il nuovo Codice di commercio, poichè sebbene non abbia forza di legge, esprime chiarissimamente quella nozione che del *check* si ha negli usi di commercio. Il *check* è dunque quella richiesta scritta di pagamento di una somma che esiste in deposito presso la Banca o presso il banchiere, ed è appunto l'esistenza del deposito rappresentato dal *check*, per cui il *check* si distingue dalla cambiale.

Ora, come potrà dubitarsi che se tutti intendono avere il *check* per riscontro un deposito, non sia il *check* compreso in questo articolo di legge, che nominatamente e specificatamente parla del deposito presso le Banche e le casse di Risparmio?

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Caccia che la Commissione intendesse di estendere quasi per via di interpretazione il senso della legge anche ai casi non particolarmente designati in questo articolo, certo la Commissione questo intendimento non lo ebbe nè potea averlo. Bensì la Commissione, se avesse fatto essa medesima una proposta di legge, l'avrebbe fatta in senso più largo, ma una volta che si era compenetrata delle ragioni che consigliavano di accettare l'articolo come sta, non era più in noi di far sì che l'articolo abbia se non quella applicazione che gli è propria.

E una simile dichiarazione devesi fare anche per tutte quelle altre questioni che pure nella Relazione si sono accennate relativamente alla validità di certi patti, dichiarazione che venne promossa dall'onorevole Senatore Ferraris. Noi non intendiamo menomamente di togliere il valore di quella disposizione (nè lo potremmo anche volendo) che è contenuta nel 2 capoverso dell'art. 18, cioè che gli obblighi di pagamento dipendenti da cause anteriori alla presente legge rimangono sotto l'applicazione

delle leggi precedenti. Noi quindi non vogliamo menomamente togliere l'adito a quella interpretazione e applicazione di legge, che sta nelle facoltà e nella saggezza della giurisprudenza.

Un altro dubbio rimane sollevato in modo particolare esso pure dall'onorevole Senatore Ferraris, cioè in che senso la Commissione abbia inteso e intenda la validità della stipulazione dei pagamenti in moneta metallica per le cambiali, e per i biglietti all'ordine fra commercianti o per cause commerciali.

A chi consideri la disposizione naturale delle parole in quest'articolo di legge, e consideri pur anche la stessa discussione che l'ha preceduto, par veramente che il dubbio sia risoluto; imperocchè l'articolo, prima si riferisce a cambiali o lettere di cambio e non fa alcuna particolare limitazione, poi si riferisce ai biglietti all'ordine fra commercianti o per cause commerciali, e qui fa una limitazione, richiede cioè, che questi biglietti a ordine sieno fra persone commercianti o per cause commerciali.

Se anzi la Commissione non avesse su questo proposito avuto le più categoriche, le più esplicite dichiarazioni dal signor Ministro delle Finanze e dal suo collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ai quali anzi pareva strano il dubbio che venne sollevato dalla Commissione, se avesse potuto credere che invece di ammettersi la validità della stipulazione in oro per tutte le cambiali, ciò non s'intendesse se non colle limitazioni dei biglietti a ordine, essa non avrebbe esitato a provocare una dichiarazione legislativa.

Appunto perchè le dichiarazioni fatteci dagli onorevoli Ministri ci tolsero su questo ogni dubbio, ci siamo accontentati di proporre anche in questo l'adozione nè più nè meno dell'articolo di legge così come venne votato dalla Camera dei Deputati. Ma disgraziatamente il dubbio è oggi rinato, e quindi io devo rinnovare le dichiarazioni più esplicite della Commissione. La Commissione quindi dichiara che la limitazione di cause commerciali o persone commercianti si riferisce ai soli biglietti a ordine, ma non alle cambiali. Ciò è di massima importanza in particolar modo per la diversa legislazione che in fatto di cambiali esiste in una parte del Regno. Ma sembra alla Commissione che non sia d'uopo d'insistere ulteriormente in questo proposito, imperocchè quando

la legge dice *cambiali* starà poi al giudice vedere se sussistano quei requisiti che per il Codice di Commercio o per la legge di cambio vigente nel Veneto le qualificano siccome tali.

Si disse: la cambiale è atto di commercio sempre. Ciò sta bene riguardo alla competenza: ma può essere anche fatta e da non commercianti e per causa non commerciale. Ora si è appunto questo che l'articolo determina: che cioè quando è cambiale, quando ha i requisiti che pel Codice di commercio o per la legge di cambio costituiscono una obbligazione cambiaria, cioè, per la validità della stipulazione del pagamento in moneta metallica basti, senza che si cerchi più in là nè le persone nè la causa.

Queste sono le dichiarazioni che io credetti di fare, nel modo che io seppi meglio ed il più esatto che mi sia stato possibile, trattandosi di argomento di tanta importanza e di applicazione generale; e termino poi coll'invocare altrettanto nette, chiare ed esplicite le dichiarazioni del Governo sul senso che attribuisce alle disposizioni di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherò il Senato che mi permetta di fargli in brevi parole la storia di quest'articolo dalla quale risulta chiaramente quale sia il concetto che vi è annesso.

Approvo anzitutto quanto è stato detto dall'onor. Caccia; qui non si stabilisce una regola, ma una eccezione. Dobbiamo determinare adunque fino a che punto va quest'eccezione.

Nel progetto di legge da me presentato alla Camera, aveva inserito la sola parola *cambiale* e diceva: « è riconosciuta efficace la stipulazione del pagamento delle *cambiali* in moneta metallica. » Ma fu osservato che il nostro Codice di commercio non usa la parola *cambiale*, e perciò fu aggiunta nell'articolo, *lettera di cambio*, onde si vedesse bene che non si voleva esprimere altro che la lettera di cambio, qual è definita dal Codice di commercio.

È stato proposto di aggiungere anche i *biglietti all'ordine*; e siccome i biglietti all'ordine non sono equiparabili alle cambiali se non quando si fanno per causa commerciale ovvero fra commercianti, così io m'indussi ad accettare quest'ampliamento dell'eccezione, purché però s'indicasse esplicitamente che l'ampliamento

riguardava i biglietti all'ordine fatti fra commercianti o per cause commerciali.

La virgola che l'onorevole Senatore Ferraris vorrebbe tolta, non è stata posta a caso, e spiega come la prima parte dell'articolo contempli le lettere di cambio quali il Codice di commercio le definisce nè più nè meno, e come la seconda parte contempli i biglietti all'ordine fra commercianti o per cause commerciali.

Dopo viene, e spero che vi sia una virgola (*guardando il progetto*), anzi vi è precisamente, dopo viene la terza parte che dice: *pei conti correnti e pei depositi*.

Qualora i depositi sieno fatti in oro, è evidente che vi è l'assegno in oro, perchè non si fa che una tratta sopra quel deposito già versato nella cassa della Banca, o nella Cassa di risparmio per conto della persona che lo ha depositato. Chi ha depositato oro ha diritto di ritirare oro, chi ha depositato carta non può rifiutarsi di ritirare carta.

Queste dichiarazioni mi sembrano abbastanza categoriche e quali mi furono chieste dal Relatore. Io non ho creduto di potere andar più oltre malgrado gli eccitamenti avuti, e nell'altro ramo del Parlamento e dalla Commissione del Senato, la quale con molta convinzione avrebbe ampliato di buon grado questo articolo.

Io credo molto nell'efficacia della proposta attuale. L'oro che esiste nascosto, e credo ve ne sia gran quantità, per timore di esser restituito in carta, verrà fuori, tornerà in circolazione.

Nondimeno qui mi parve che non bisognava avventurarsi in uno esperimento troppo largo. Non bisognava fare come in America ove si è passati da un eccesso all'altro, e ove prima si è colpito con pene severe e draconiane qualunque contrattazione in oro, poscia si sono promesse tutte le contrattazioni colla condizioni del pagamento in oro.

La nostra indole è meno adatta a questi esperimenti così violenti. E perciò è meglio che ci teniamo a una via media. Se le conseguenze saranno buone, come non ne dubito, allora il Governo sarà incoraggiato ad ampliare la disposizione che ora discutiamo e che intanto rimane una eccezione, ma una eccezione non al di là di quanto le parole e perfino le virgole significano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 18.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Modificazioni statutarie.

« Art. 19. Finchè dura il corso legale, lo statuto della Banca Nazionale Toscana approvato con decreto del 30 dicembre 1857 è modificato come appresso :

» 1. Gli articoli 32 e 33 sono abrogati, e lo Stato renderà il deposito di guarentigia ricevuto dalla Banca in virtù di detto articolo 33;

» 2. Agli articoli 67 e 68 è surrogato il seguente :

» *La Banca è tenuta ad anticipare al Governo sulla richiesta del medesimo fino alla metà del capitale effettivo versato dagli azionisti, all'interesse annuo del 3 per cento, contro deposito di titoli di fondi pubblici o di Buoni del Tesoro.*

» Il Governo è autorizzato ad introdurre nello statuto medesimo, sentito il Consiglio di Stato, le altre modificazioni che sono necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente legge ed a quelle della legge del 18 agosto 1870, n. 5801. »

(Approvato.)

« Art. 20. All'articolo 5 (ultimo alinea) dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con Regio Decreto del 10 gennaio 1869, n. 2096, le parole « è facoltato » sono surrogate con le seguenti : « è tenuto, » e le parole « e secondo le norme e proporzioni fissate nel regolamento » sono soppresse. »

(Approvato.)

« Art. 21. L'articolo 5 dello statuto della Banca Romana, approvato con Regio Decreto del 2 dicembre 1870, n. 6064, è modificato come segue :

» Alle parole « e della proroga successiva è stabilita sino al 31 dicembre 1881 » sono surrogate le seguenti : « e delle proroghe successive è stabilita sino al 31 dicembre 1889. »

(Approvato.)

« Art. 22. Gli istituti indicati nell'articolo 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti, senza formale autorizzazione del Governo, tranne che per l'investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e per operazioni sui Buoni del Tesoro ; salvo, per la Banca Nazionale nel regno d'Italia, il disposto dall'art. 10 circa l'operazione della conversione del prestito nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 23. Gli istituti medesimi non potranno anticipare danaro, nè fare operazioni di qualsiasi natura sulle proprie azioni. »

(Approvato.)

Disposizioni generali.

« Art. 24. Il Tesoro dello Stato potrà depositare qualunque somma presso le sedi e le succursali di ciascun istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti, e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da qualunque, o da più altre sedi e succursali dell'istituto medesimo.

» Questo servizio sarà reso allo Stato gratuitamente, e ne saranno determinati dal Regolamento, i termini e le norme, tenuto conto delle condizioni speciali di ciascun istituto. »

(Approvato.)

« Art. 25. La tassa annuale di cui all'articolo 24 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, è stabilita in lire una per ogni cento lire dei biglietti o titoli equivalenti, pagabili al portatore, a vista, detratto il terzo per la riserva. Questa tassa sarà applicata dalla pubblicazione della presente legge in avanti.

» I biglietti consorziali a corso forzoso sono esenti da detta tassa. »

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola unicamente per pregare l'onorevole Ministro delle Finanze a voler dare al Senato uno schiarimento intorno a quest'articolo.

Nessuno ignora che le Banche erano prima soggette a diverse tasse, fra le quali quella della ricchezza mobile.

Io desidererei sapere se la tassa dell'1 0/10 sui due terzi della circolazione, senza la quale nessun stabilimento di emissione può esercitare il suo ufficio, non debba essere considerata come una delle spese di produzione di cui fa menzione l'art. 15 della legge sulla ricchezza mobile, e per conseguenza detratta dai profitti netti della Banca per commisurare la tassa di ricchezza mobile ai termini di quella legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Comprendo perfettamente tutta la portata dell'interpellanza che mi fa l'onr. Senatore Digny, la quale è tanto

più giustificata in quanto che a proposito della tassa di circolazione dei biglietti attualmente esistente, è sorta la questione se questa tassa dovesse o non dovesse detrarsi dai redditi delle Banche per gli effetti della tassa di ricchezza mobile.

Dopo varie decisioni la questione fu portata davanti alla Commissione centrale, la quale opinò, secondo quanto ha accennato ora l'onorevole Senatore Digny, che la tassa di circolazione dei biglietti debba considerarsi come una di quelle spese che sono inerenti alla produzione, e che per conseguenza fosse a detrarsi per formare il reddito netto.

Questa fu l'opinione della Commissione centrale. Però vi è stata in appresso una causa, nella quale parmi che la Corte d'Appello di Milano sia andata in una diversa sentenza. Oggi la questione è di nuovo portata davanti alla Commissione centrale, che dovrà nuovamente decidere sul medesimo argomento.

Io veramente non vorrei usurpare una parte che non mi compete, ma poichè sono invitato ad esprimere la mia opinione, non esito a dire che, siccome la tassa di circolazione è una condizione necessaria per l'emissione dei biglietti, che sono la fonte dei lucri che vogliamo tassare, così mi pare che realmente debba porsi fra quelle spese che sono detratte prima di stabilire il reddito netto su cui si basa la tassa di ricchezza mobile.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ringrazio il signor Ministro della data mi spiegazione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 25.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 26. È sciolto il vincolo stabilito col l'articolo 9 del Regio Decreto 1 maggio 1866, n. 2873, al saggio dello sconto delle cambiali quando esse siano pagabili in moneta metallica.

» Rimangono di piena efficacia tutte le disposizioni ora in vigore, in quanto non sieno contrarie al disposto di questa legge. »

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. Mi permetterei di domandare all'onorevole signor Ministro una spiegazione: se cioè intende che il Governo debba partecipare sull'elevazione della tassa dello sconto per le cambiali in carta dopo che la

tassa sulle Banche di circolazione è stata talmente aumentata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io veramente aveva proposto nell'altro ramo del Parlamento che il saggio dello sconto fosse lasciato libero alle Banche. L'avevo proposto nella convinzione che il saggio dello sconto non è una cosa artificiale, ma risulta dalla situazione del mercato e dalla legge generale dell'offerta e della domanda.

La Camera dei Deputati andò in diversa sentenza, e i sostenitori dell'opinione che prevalse si appoggiarono a ciò che in tempo di corso forzoso la legge dell'offerta e della domanda non segue il suo corso così semplicemente e nettamente, epperò paventarono che le Banche potessero immediatamente sgravarsi della nuova tassa, elevando di altrettanto il saggio dell'interesse delle cambiali. Si volle dunque che il Governo fosse giudice se l'elevazione dello sconto sia motivato dalla situazione del mercato, e a ciò il Governo dovrà conformarsi nelle sue autorizzazioni.

Ma io comprendo bene la domanda dell'onorevole Senatore Figoli. Egli si riferisce, senza dirlo, a dei precedenti come aveva fatto l'onorevole Digny a proposito della tassa di circolazione. L'onorevole Figoli si riferisce ad una domanda fatta altre volte al mio predecessore, e, direi, anche rinnovata a me stesso.

Avendo la Banca Nazionale richiesto di elevare il saggio dell'interesse, il mio predecessore rispose, che non aveva difficoltà ad annuirvi quando però lo Stato avesse partecipato ai benefici di questa elevazione. Io stesso in epoca più recente ebbi a fare la stessa risposta.

Però devesi notare che il caso presente non è eguale al passato in quantochè colla legge attuale il Governo viene ad avere due partecipazioni. Prima di tutto quando il Governo permette che si oltrepassi il limite della circolazione normale, gli utili netti sono tutti suoi. In secondo luogo, a una tassa di circolazione minima sostituiamo ora una tassa che io non dirò esorbitante (come taluni hanno voluto chiamarla) ma che non posso non riconoscere che ha una certa gravità. Poste queste due partecipazioni, non sarebbe più giustificata la domanda che facesse il Governo di partecipare ai lucri di un'elevazione di sconto. E lo credo

tanto meno in quanto che la legge avendo esplicitamente qui dichiarato che gli utili netti del soprappiù della circolazione sono a completo beneficio dell'erario, così quando si avesse voluto far partecipare il Governo ai beneficii dell'elevazione dello sconto si sarebbe dovuto esprimerlo nella legge.

Io spero che queste mie dichiarazioni appagheranno l'onore. Senatore Figoli.

Senatore FIGOLI. Io sono soddisfattissimo di queste dichiarazioni per le quali ringrazio vivamente l'onorevole signor Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 26.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 27. Nulla è innovato riguardo alla legge del 21 giugno 1869, n. 5160, relativa agli istituti di credito agrario, e alla legge 14 giugno 1866, n. 2983, relativa al credito fondiario. »

Ha la parola l'onorevole Senatore Arrivabene.

Senatore ARRIVABENE. Sin dal primo giorno in cui cominció la discussione del progetto di legge sulla circolazione cartacea, dissi all'onorevole Ministro delle Finanze, che mi sarei fatto lecito di indirizzargli alcune parole intorno ad un argomento che è un po' diverso, ma pur sempre affine a questo articolo.

L'onorevole Ministro delle Finanze, con quella gentilezza che gli è connaturale, ascoltò la mia domanda, e perciò spero che non isdegnerà di dare ora ascolto alle mie parole.

Prego inoltre il Senato a volermi accordare il permesso di dirne poi alcune altre sopra l'articolo che è posto in discussione.

L'onorevole Ministro delle Finanze sa che intorno alla fortezza di Mantova e intorno ai forti di Borgoforte, ed altrove, il Genio militare austriaco recò gravi danni a molti proprietari; furono tagliate le piante, atterrate le case, occupati i terreni, e per non pochi di quei proprietari, questi danni furono una vera rovina.

Il Governo austriaco, volendo riparare a questi danni, recati tanto nella guerra del 1848, quanto in quella del 1859, aveva disposti dei fondi per un equo compenso.

Disgraziatamente, quando fu dichiarata la guerra del 1866, il Generale comandante la fortezza di Mantova, s'impadronì dei fondi che erano stati preparati per compensare i proprietari danneggiati.

Non fu certo senza grave sconforto che quei

disgraziati proprietari, i quali credevano da un momento all'altro metter la mano su questo denaro, videro le loro speranze andare completamente perdute.

Nel trattato di pace dell'anno 1866, dal Governo austriaco fu accollato al Governo Italiano l'obbligo di compensare questi danni. L'onorevole Sella l'anno scorso promise di presentare a tal uopo un progetto di legge, ciò che fece pure l'onorevole attuale Ministro delle Finanze, non avendo però accettato quello del Sella.

Io non posso quindi che pregare l'onorevole Ministro a volersi prendere cura di questi interessi cercando di soddisfarli nel miglior modo e nel minor tempo possibile.

Esaurita questa prima parte del mio discorso, verrò alla seconda. Per molto e lunghissimo tempo, tanto il commercio quanto le industrie, hanno goduto e tuttavia godono dei vantaggi del credito; mentre l'agricoltura fu lungamente priva di questo beneficio.orse finalmente il Credito fondiario, seguito ben presto da un'altra benefica istituzione, le Banche agrarie.

Quanto al Credito fondiario, non posso esimersi dall'osservare, che fui molto sorpreso nell'udire come l'onorevole Senatore Pepoli desse una grande importanza a quegli 8 milioni che il Banco di Napoli tiene disposti a favore del Credito fondiario.

Il Credito fondiario ha basi solide di per se stesso sopra le terre, nè ha bisogno di garanzia alcuna; esso serve ai miglioramenti del suolo e vi è fissato sopra: esso prende quindi carattere di capitale fisso.

Le Banche agrarie invece offrono al coltivatore dei prestiti temporarii. A cagion d'esempio, un agricoltore riceve nell'inverno una piccola somma e la impiega in compra di bestiame che pochi mesi dopo rivende con discreto guadagno.

Il bisogno delle Banche agrarie fu talmente sentito nella Provincia di Mantova che una Banca che cominciò con un capitale di poche migliaia di lire, credo 40,000, nel 1873 vide il capitale medesimo salito ad oltre 400,000 lire, ottenute col mezzo di azioni. Il suo resoconto di quell'anno provava ch'essa aveva fatto affari per 16 milioni. Sgraziatamente però i buoni che, per disposizione di legge, devono essere di 30 o di 50 lire, non sono di facile collocamento, e ritornano prestamente là donde sono partiti. Sarebbe inutile chieder buoni di minore

taglio dopo che fu respinta nell'altro ramo del Parlamento la proposta di accordarne di qualunque genere alle Banche popolari; d'altronde, io sono talmente d'opinione che la sovrabbondanza della carta sia di pubblico danno, che io non oserei proporre che se ne aumentasse la quantità.

In un altro recinto si pregava l'onorevole signor Ministro di cercar modo di migliorare la condizione delle Banche agrarie. Non posso che aggiungere la mia debole voce e pregare anch'io l'onorevole signor Ministro a che voglia attuare al più presto possibile queste vive nostre raccomandazioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sul primo punto che l'onorevole Senatore Arrivabene ha toccato, dirò brevi parole, senza entrare troppo nella questione che è sommamente spinosa e delicata.

Io non potrei ammettere quello che ha annunciato l'onorevole preopinante cioè che con il trattato di pace l'Italia si sia accollate le indennità di guerra che l'Austria doveva. Questo principio generale non mi sentirei di ammettere nè so risulti presso alcuno degli atti statuiti fra le due Nazioni.

Certo è stata più volte discussa questa materia dell'indennità di guerra; ma non si venne mai ad alcuna deliberazione per difficoltà, direi, di due ordini.

Il primo ordine è nell'indole medesima di queste indennità. Alcune di esse riguardano rimborsi veri e propri per espropriazioni fatte dal Governo Austriaco di terreni che oggi sono ancora occupati e rimarranno occupati dal Governo italiano. Da queste indennità che vestono la forma più semplice e offrono meno difficoltà, si corre per una interminabile serie sino a delle indennità che sono veri compensi per atti di patriottismo. Vi è dunque già una differenza nella definizione stessa della parola *indennità*.

Il secondo ordine di difficoltà viene dalla somma della indennità, perchè dai dati raccolti finora, dagli studii fatti, risulta che qualora si procedesse in questa materia con quella larghezza che alcuni proponenti hanno messo innanzi, verrebbe tale un aggravio al Tesoro da atterrire il pensiero di qualunque Ministro delle Finanze.

Il mio antecessore presentò un progetto di legge nel quale appunto domandava l'autorizzazione di pagare alcune categorie di indennità come quella dei terreni espropriati regolarmente dall'Austria ed occupati ancora dal Governo italiano.

La Commissione della Camera dei Deputati contrappose al progetto ministeriale altro progetto molto più vasto, molto più generoso. La sessione fu chiusa prima che quel progetto potesse essere discusso.

Invitato io stesso a riproporre il progetto di legge dell'onorevole mio predecessore, o a permettere che la discussione si aprisse sul progetto della Commissione parlamentare, ho dovuto rifiutarmi perchè mi pareva che entrassi in un sentiero sommamente pericoloso. Promisi però, di occuparmi dell'argomento e di ripresentare un altro progetto di legge. A questa promessa non verrò meno; ma chieggo il permesso al Senato di non esprimere fin da ora quali possano essere i principii secondo i quali io informerò il progetto medesimo.

Quanto alla seconda parte, credo che gli istituti di credito agrario siano meritevoli di tutta la protezione ed incoraggiamento. Dirò di più che la legge attuale non mi sembra bastevole a metterli in grado di prosperare.

Io stesso ho avuto l'onore di sottoporre alla firma di Sua Maestà quella legge, e confesso che ho provato una grande esitazione, perchè mi pareva che ci fossero delle lacune e degli inconvenienti. Nondimeno, poichè i due rami del Parlamento l'avevano concordemente approvata, sarebbe stato poco prudente e poco plausibile, che io per autorità ministeriale l'avessi trattenuta. Ma mi è sempre rimasto nell'animo il desiderio di poter introdurre in quella legge delle modificazioni che agevolino il compito di queste Banche, che sono tanto interessanti e che tanti benefici possono recare all'agricoltura. Questo pensiero non l'ho dimenticato, ed assicuro l'onorevole preopinante, che formerà oggetto de' miei studii.

Però in quanto al punto dell'emissione di biglietti, nè io potrei dire che i biglietti delle Banche agrarie saranno scemati dei tagli prescritti dalla legge, nè io potrei oltrepassare i limiti che la legge presente prescrive al ritiro degli altri. In questa parte non ho che una cosa a rispondere: io mi conformerò strettamente al testo della legge.

Ora che ho risposto all'onorevole e rispettabilissimo mio amico Senatore Arrivabene, chiedo il permesso di dire una parola sopra l'argomento della Banca Sarda, che fu accennato dall'onorevole Relatore, e intorno al quale è stata presentata una petizione.

Io riconosco tuttocì che vi è d'importante nella domanda fatta da quelle popolazioni alle quali duole di non avere qualche istituto paesano che sia pareggiato ai grandi istituti. Ma io non potrei provvedere su questo punto senza mutare sostanzialmente la legge.

La Banca Nazionale finora ha dato un assegno che a quegli industriali, a quei commercianti pare alquanto scarso, almeno secondo i firmatari della petizione. Se ciò fosse veramente, non mancherà la Banca medesima di ampliare quell'assegno massime ora, che per la presente legge e più ancora in avvenire può avere maggior larghezza di emissione. Nè io certo mi rifiuterei di raccomandare alla Banca di tener conto degli interessi e dei bisogni dell'Isola di Sardegna.

Ad ogni modo quando veramente l'industria ed il commercio dell'Isola richiedessero una quantità di carta bancaria maggiore di quella che esiste, credo che d'or innanzi ci sarà l'opportunità di averla, essendo permesse agli altri istituti di credito di stabilire le loro succursali anche fuori di quelle circoscrizioni entro le quali dalle leggi attuali erano ristretti. Adunque, se non posso aderire alla petizione di cui fece speciale menzione la Commissione, prometto però che i bisogni industriali e commerciali di un'Isola cotanto interessante ed i cui progressi sono tanto notevoli e più il saranno in avvenire, si terranno, per quanto dipende dal Governo, nella massima considerazione.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Non posso che ringraziare vivamente l'onorevole Ministro della gentilezza con cui si è degnato rispondere alla mia prima domanda. Certo non posso desiderare che si facciano spese soverchie e non giustificate.

Quanto al secondo punto, io ringrazio ugualmente l'onorevole signor Ministro delle buone disposizioni che ha espresse a favore delle Banche agrarie, alle quali ha dichiarato di portare sì vivo interesse.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 27, di cui si è già data lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 28. Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentiti gli Istituti di cui all'articolo 1, e previo il voto del Consiglio di Stato, darà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione di questa legge e quelle transitorie che occorressero per agevolarla; come pure stabilirà le norme e le guarentigie per l'esercizio della più ampia vigilanza e sindacato da parte del Governo, anche per quanto si riferisce alla fabbricazione ed emissione dei biglietti consorziali, all'abbruciamento e rinnovazione loro. Lo stesso regolamento determinerà i modi uniformi, con i quali debbano essere tenute in evidenza le operazioni per i detti Istituti di credito e debbano, in ogni decado, pubblicarsi le loro situazioni. »

(Approvato.)

« Art. 29. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re dovrà presentare alla Camera una relazione sulla circolazione cartacea coi provvedimenti atti a raggiungere lo scopo della estinzione del corso forzoso. »

(Approvato.)

Penalità.

« Art. 30. Gli istituti di credito menzionati in questa legge, i quali tenessero in circolazione biglietti di banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, per somma maggiore di quella fissata con questa legge medesima, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto con il fondo di cassa, saranno soggetti ad una multa in somma eguale alla esuberanza della circolazione ovvero del debito.

» Saranno soggetti ad egual multa:

» Gli istituti e le Banche di credito agrario costituiti a norma della legge 21 giugno 1869, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti di tagli diversi da quelli autorizzati;

» Le Banche popolari e gli altri Istituti di credito, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti;

« Gli enti morali e le associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emet-

tessero biglietti di Banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, come pure coloro che, avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874.

» Spirato il termine assegnato a ciascun istituto, ente morale, associazione ed individuo, essi, sotto pena di eguale multa, dovranno depositare nella Cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente all'ammontare dei biglietti che non saranno stati presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante il quinquennio nei modi stabiliti dal regolamento.

» Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti, e gli utili divisi per metà fra l'istituto emittente ed il Governo.

» Per quei comuni i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore a vista, è dichiarata obbligatoria la spesa occorrente al cambio dei biglietti medesimi pel 30 giugno 1875.

» Sono applicabili ai comuni stessi le disposizioni contenute nei precedenti due ultimi alinea.

» Sono proibiti i biglietti denominati di giuoco o di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sotto comminatoria di una multa da lire 50 a lire 500, a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.»

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Debbo premettere alle poche parole che sto per dire una dichiarazione.

Trovandosi gli istituti che costituiscono il Consorzio, rappresentati da persone degnissime, io credo che sia inutile, superflua qualunque cautela o riserva a loro riguardo.

Tuttavolta il legislatore fa sempre astrazione di ogni considerazione personale e va diritto allo scopo.

Le Società anonime e gli istituti del Consorzio sono appunto governati in questa forma, hanno amministratori i quali sono dichiarati dalla legge mandatari; ma con questo che il mandatario è per sua natura una persona che rappresenta il mandante, finchè piace a quest'ultimo, invece nelle Società anonime il mandante, cioè la Società non può esercitare le proprie attribuzioni per sè, le deve esercitare per delegazione.

La legge, avvisando questa singolare condizione di cose ha introdotto, e sta nell'arti-

colo 139 del Codice di commercio, una dichiarazione, cioè, sebbene gli amministratori siano mandatari, tuttavia contraggono, in certi casi, una responsabilità personale.

Nell'art. 30 che sta ora in discussione si irrogano diverse penalità contro gli istituti, e così contro il corpo morale.

Sono penalità, le quali vanno a colpire il patrimonio, e forse, in talune circostanze, anche l'esistenza del corpo morale medesimo.

Tuttavolta può nascere un dubbio, circa il quale desidererei di essere chiarito dal signor Ministro delle Finanze; quando egli lo chiarisca nel senso che io sto per indicare, potrà, come semplicemente disciplinare, o di riserva a cautela, essere anche materia del Regolamento di cui all'articolo 28.

Fra le condizioni che importano la responsabilità personale degli amministratori sta indicato al N. 4.

« E generalmente dell'esecuzione delle formalità stabilite dalla legge per l'esistenza della società. »

Questa disposizione può parere ristretta unicamente a ciò che riguarda la forma dei contratti di società. Tuttavolta l'esistenza speciale che è creata agli istituti consorziali, mentre interessa nel più alto grado il pubblico credito, ne determina anche le modalità, ad essa perciò si debbe estendere la responsabilità degli amministratori.

Bisogna prevenir ogni dubbio, che, unicamente perchè la legge stabilisce delle penalità speciali, indirette al corpo morale dell'istituto, dovesse per ciò solo intendersi cessata ogni responsabilità dell'amministratore.

Quindi, nel Regolamento, sotto forma di dichiarazione a cautela, senza che formi nè chiosa anticipata della legge, nè dichiarazione che stabilisca nuovi principii, sia spiegato, come le penalità indicate in quest'articolo 30 che si indirizzano al corpo morale dell'istituto, nulla detraggono a quella responsabilità che possono avere gli amministratori a termini di legge e secondo i principii generali di diritto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io convengo che si potrà ripetere nel regolamento che nulla è derogato a quanto il Codice di commercio propone circa la responsabilità degli amministratori. Ma giacchè l'onorevole Senatore Ferraris

mi ha chiamato ad uno schiarimento su questo punto, sento il bisogno di darne uno ulteriore.

All'ultima ora della discussione di questo progetto alla Camera dei Deputati si era convenuto colla Giunta di introdurre una disposizione che poi non so per quale motivo, è stata omessa. Ecco di che si tratta.

Quando nel primo paragrafo dell'art. 30 si parla degli Istituti che tengono in circolazione biglietti di Banca per somme maggiori di quelle fissate dalla legge, si soggiunge che questi Istituti saranno soggetti ad una multa di somma eguale all'esuberanza della circolazione ovvero del debito.

Ora qui, a mio avviso, si presuppone che la trasgressione si commetta avvertitamente; ed allora la pena è giusta e deve essere rigorosamente applicata. Ma accade talvolta che la trasgressione si commette indipendentemente dalla volontà delle Banche.

Per esempio la Banca Nazionale, avendo delle sedi e delle succursali in tutte le Province del Regno alle quali fa degli assegni, può benissimo darsi, e si è verificato il caso in certi momenti nei quali la ricerca del biglietto è grandissima, che si trovi in una settimana ad avere sorpassato di 200 o di 300 mila lire il limite della Circolazione.

La Banca immediatamente rientra nei confini della sua circolazione, ed il Governo stesso la metterebbe in avvertenza quando ne fosse il caso. Ma intanto dovrà essa venire *ipso facto* multata di 200 o 300,000 lire sol perchè in un dato giorno inavvertitamente inconsciamente è uscita dai suoi limiti?

Bisogna dunque che il Regolamento specifichi bene i casi in cui deve essere applicata la multa. Io credo che questo risponda ad un vero sentimento di giustizia e di equità, giacchè evidentemente la pena che s'infligge presuppone una colpa.

Ad ogni modo, siccome è mio intendimento che il Regolamento spieghi questo paragrafo in modo esplicito, ho creduto mio debito avvertirne il Senato, trattandosi di argomento che può aver delle importanti conseguenze.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 30.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 31. Gli istituti di che all'articolo 1, i quali non soddisfecero a vista ad ogni richiesta di

cambio dei propri biglietti in biglietti consorziali od in valuta metallica, saranno privati, per decreto reale, del corso legale dei loro biglietti, nelle provincie in cui il cambio fosse mancato. Ciò senza pregiudizio di ogni altra azione cui possano andare soggetti gli Istituti medesimi. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ieri quando si cercò di prendere in esame quell'articolo che abilita gli istituti di credito ad aprir sedi, succursali, e anche una rappresentanza di cambio nelle Province del Regno, e così assicurarsi il corso legale, aveva richiamato l'attenzione del signor Ministro delle Finanze sopra l'importanza massima che quella disposizione di legge sia eseguita colla massima severità; cioè che non si conceda questo privilegio del corso legale soltanto perchè apparentemente siasi istituita una rappresentanza pel cambio, ma si conceda solo quando questa rappresentanza sia vera e reale.

La stessa avvertenza è opportuna quanto all'art. 31, e lo stesso rigore naturalmente è richiesto per parte del Governo perchè decadano gli istituti di credito da questo beneficio del corso legale quando vengano meno al puntuale cambio dei biglietti, e ciò si deve intendere colla massima severità, col massimo rigore, perchè il corso legale non diventi invece un altro corso forzoso.

L'onorevole Ministro delle Finanze lasciò ieri cadere quest'avvertenza della Commissione, e io credo per verità che l'abbia lasciata cadere perchè è già di tale evidenza, è già di tanta necessità che in certo qual modo si impone da sé.

Siccome però la sicurezza della reale, puntuale, piena esecuzione della legge in questo riguardo, non può essere che idonea a tranquillare maggiormente le popolazioni in questo proposito, io ricorrerei a quella gentilezza che mai vien meno nell'onorevole Ministro delle Finanze, perchè voglia dichiarare anche su questo punto nette ed esplicite le intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io convengo pienamente nella necessità del rigore a cui allude

l'onorevole Relatore, ma gli faccio riflettere che al Governo, quando ne vegga la necessità o l'opportunità, non manca il mezzo di verificare se il cambio abbia regolarmente luogo, perchè naturalmente il Governo ha sempre in mano molti biglietti di tutti gli istituti, e può fare con tutta facilità tale riscontro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 31.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

« Art. 32. Gli istituti formanti parte del consorzio dovranno far rientrare gradatamente la circolazione ed il debito rispettivo nei limiti e nelle forme come sopra stabilite, e costituire la loro riserva di cassa per il cambio entro il termine che a ciascheduno sarà assegnato per regio decreto, con riguardo alle speciali condizioni della sua circolazione presente.

» Il detto termine non potrà essere maggiore di un anno dalla pubblicazione di questa legge.

» Durante questo periodo, la circolazione dei biglietti per conto di ciascun istituto non potrà per qualsivoglia titolo oltrepassare quella che esisteva al 31 dicembre 1873. »

(Approvato.)

« Art. 33. Nel termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, la Banca Romana dovrà riprendere il cambio de'suoi biglietti senza limitazione di somma, e cesserà la guarentigia del Governo sui biglietti medesimi, rimanendo abrogata la notificazione del Governo pontificio del 4 ottobre 1866.

» Da questa data non avranno più effetto le disposizioni transitorie degli articoli 133 e 136 degli statuti della Banca medesima. »

(Approvato.)

« Art. 34. Le fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia *in nome del cassiere a sommeASSE*, e di *Buoni di Cassa* che la Banca Toscana di Credito per le industrie ed il commercio d'Italia è dai suoi statuti autorizzata ad emettere, sono, per gli effetti di questa legge, equiparati ai biglietti pagabili al portatore a vista. »

(Approvato.)

« Art. 35. Le fedi di credito in nome di terzi e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia continueranno a godere del corso legale loro accordato con l'articolo 7 del regio decreto del 1 maggio 1866, numero 2873, per un anno dalla data della pubblicazione di questa legge. Scorso

tal termine, i detti titoli rimarranno meramente fiduciari. »

(Approvato.)

Discussione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Coll'approvazione dell'art. 35 è terminata la discussione del progetto di legge relativo alla circolazione cartacea. Se ne farà più tardi la votazione per squittinio segreto.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria per l'acquisto di materiale d'artiglieria da campagna.

Invito i membri della Commissione permanente di Finanza a prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra e Atti del Senato N. 36.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si riterrà chiusa la discussione generale e si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

« Art. 1. È autorizzata la spesa di 3,500,000 lire per lo acquisto di materiale d'artiglieria da campagna. »

Se non si fanno opposizioni metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. La somma di 3,500,000 lire, di cui all'articolo precedente, sarà ripartita fra i tre esercizi 1874, 1875 e 1876, in ragione di lire 1,500,000 pel primo, di lire 1,500,000 pel secondo e di lire 500,000 pel terzo.

» Queste somme verranno aggiunte alla parte straordinaria del bilancio della guerra dei detti anni in continuazione dell'apposito capitolo 36 del bilancio del 1874 di prima previsione. »

(Approvato.)

Anche di questo progetto di legge si farà poi la votazione a squittinio segreto.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo ad una spesa straordinaria per completare la dotazione di vestiario dell'esercito.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra e Atti del Senato N. 42.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale si riterrà chiusa, e si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di 9,000,000 di lire per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito. »

Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La predetta somma sarà distribuita ed iscritta in lire 3,200,000 nel bilancio del Ministero della Guerra pel 1874, per lire 1,300,000 in quello pel 1875 e per lire 1,500,000 in ciascuno dei bilanci per gli anni 1876-77-78. »

(Approvato.)

Anche per questo progetto si farà la votazione a squittinio segreto insieme agli altri due già votati.

Viene ora in discussione il progetto di legge relativo all'approvazione di altri fondi per la costruzione della rete di strade nazionali nell'isola di Sardegna.

(V. *Atti del Senato N. 39.*)

Si dà lettura dell'articolo unico.

« È autorizzata la spesa di lire due milioni centoventiquattro mila in aggiunta a quella approvata con legge del 27 luglio 1862, N. 729, per la costruzione della rete di strade nazionali nell'isola di Sardegna.

» Questa somma, unitamente a quella di 4,260,000 lire, che a termini della legge 29 giugno 1873, N. 1458, sarebbe da iscriversi nei bilanci dei Lavori Pubblici dal 1874 al 1876, sarà ripartitamente stanziata nei bilanci degli anni medesimi nel modo che segue:

Pel 1874 . . .	L. 3,700,000			
» 1875 . . .	» 1,500,000			
» 1876 . . .	» 1,184,000			
	L. 6,384,000			

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, trattandosi di un progetto di legge composto di un solo articolo, la votazione si farà per isquittinio segreto.

Si procede all'appello nominale per la votazione dei quattro progetti di legge approvati.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Legge per la circolazione cartacea durante il corso forzoso.

Votanti	80
Favorevoli	67
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Legge per una spesa straordinaria per l'acquisto di materiale di artiglieria da campagna.

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Legge per approvazione di altri fondi per la costruzione della rete di strade nazionali dell'isola di Sardegna:

Votanti	80
Favorevoli	72
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Legge per spesa straordinaria per completare la dotazione di vestiario dell'esercito:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore due per la discussione del progetto di legge sulla pesca.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).